

Pubblicato il 06/11/2020

N. 02073/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02088/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2088 del 2019, proposto da Fippi S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Catalano e Daniela Romani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Valeria Catalano in Milano, via Fatebenefratelli 15;

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con la Direzione Regionale Lombardia, la Direzione Provinciale Lombardia e l'Agenzia Complessa Milano Nord, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del provvedimento INPS del 22 luglio 2019, trasmesso con PEC del 26 luglio 2019, con cui l'Istituto ha “disposto di respingere le integrazioni salariali” (CIGO - Cassa

integrazione guadagni ordinaria) per il periodo dal 29 ottobre 2018 al 26 gennaio 2019 di cui alla richiesta presentata dalla società ricorrente per i lavoratori *full time*;

- del provvedimento di annullamento in autotutela assunto dall'INPS con disposizione n. 490000-19-0096 del 3 luglio 2019, ricevuto dalla ricorrente con raccomandata del 1° agosto 2019;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti;

e, conseguentemente, per l'accertamento del diritto della ricorrente alla concessione del trattamento economico previsto per la CIGO in conformità alle istanze presentate dalla ricorrente;

e per la condanna dell'INPS a erogare, nei modi e nei termini previsti nelle istanze di CIGO avanzate dalla società ricorrente, le indennità richieste.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'INPS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Oscar Marongiu nell'udienza del giorno 20 maggio 2020, tenutasi in modalità da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente Fippi S.p.a., impresa specializzata nella produzione di pannolini, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali l'INPS ha respinto la sua richiesta di Cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori *full time* alle sue dipendenze.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.m. 15 aprile 2016 n. 95442, in combinato disposto con gli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione della circolare INPS n. 139 del 28 agosto 2016 e dei messaggi INPS n. 1856 del 3 maggio 2017 e n. 1396 del 29 marzo 2018; eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza d'istruttoria; illogicità e ingiustizia manifesta;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 148 del 14 settembre 2015; violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti; illogicità e ingiustizia manifesta.

Si è costituito l'intimato INPS, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 la Sezione, con ordinanza n. 1397/2019, ha respinto l'istanza cautelare.

In vista dell'udienza le parti hanno ribadito le proprie difese con memorie e note.

All'udienza del giorno 20 maggio 2020, tenutasi con modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che:

- l'INPS, nel mese di dicembre 2018, ha inizialmente concesso all'interessata la CIGO per il periodo dal 29 ottobre 2018 al 26 gennaio 2019;
- successivamente, con i provvedimenti impugnati, l'Ente ha negato la concessione della CIGO in questione, comunicando poi anche il provvedimento di annullamento in autotutela della precedente determinazione favorevole;
- i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi poiché assunti in dispregio delle garanzie procedurali previste dalla normativa di settore e dai principi generali sanciti dalla legge n. 241/1990, sia sotto il profilo della carenza di istruttoria che del difetto di motivazione;

- in particolare, l'INPS avrebbe del tutto omesso di attivare il meccanismo di integrazione istruttoria contemplato dall'art. 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016, che peraltro, nel caso di specie, si imponeva anche in virtù del fatto che l'Istituto aveva dapprima concesso la CIGO, per poi rigettare le domande e pretendere la restituzione di quanto erogato;
- la motivazione del provvedimento impugnato, nel porre a fondamento del diniego l'attuazione non oculata della gestione programmatica dell'attività da parte della ricorrente (esplicitasi nell'assunzione di nuova forza lavoro e nell'affitto di depositi per lo stoccaggio di merci non consegnate ai clienti), si risolverebbe in una apodittica negazione delle condizioni richieste per l'erogazione dell'integrazione salariale, che in realtà non darebbe conto delle ragioni sottese al diniego nel caso concreto, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e delle circolari esplicative dell'INPS in materia;

2.1.1. Le censure non persuadono.

La ricorrente afferma di avere presentato la domanda di cassa integrazione ordinaria a seguito del perdurare di una situazione di stallo venutasi a creare nell'ambito di un rapporto commerciale con l'operatore LIDL. Con quest'ultimo la società Fippi S.p.A., nel mese di maggio del 2018, stringeva una importante intesa commerciale, che prevedeva l'applicazione di uno sconto del 7,7% dei prezzi dei pannolini, a fronte di un significativo aumento di ordini per un volume equivalente di circa 450 milioni di pannolini/annui prodotti; in virtù di tale intesa la ricorrente, per far fronte al significativo aumento di ordinativi/produzione richiesto dalla LIDL a decorrere dal mese di luglio 2018, ha adottato una serie di misure di natura organizzativa e gestionale, tra cui, in particolare, l'assunzione di 33 lavoratori.

Nella relazione tecnica di cui all'art. 2 del D.M. n. 95442/2016 la ricorrente ha quindi dato atto espressamente che *“l'azienda si è impegnata assumendo 33 persone per incrementare*

la capacità produttiva e soddisfare le quantità di vendita previste”, ma “purtroppo, tali vendite non si sono ancora concretizzate, provocando un incremento elevato dello stock nei magazzini”.

L'INPS ha motivato il mancato accoglimento dell'istanza evidenziando che *“dalla relazione tecnica emergono comportamenti aziendali non compatibili con una situazione di mancanza di ordini e commesse”* e che *“in particolare l'assunzione di nuova forza lavoro e l'affitto di depositi per lo stoccaggio di merci non consegnate ai clienti non si configurano quale comportamento aziendale compatibile con una situazione di crisi temporanea degli ordini, ma bensì come una non oculata gestione programmatica dell'attività”.*

Tale motivazione, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, evidenzia in maniera chiara le ragioni poste a base del diniego.

Tali ragioni, peraltro, risultano coerenti con il disposto di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 (*“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”*), a tenore del quale *“Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi:*

- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;*
- b) situazioni temporanee di mercato”.*

Orbene, la situazione che ha indotto la ricorrente a chiedere la CIGO non può essere ricompresa né tra le *“situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa”* di cui alla lettera a), né tra le *“situazioni temporanee di mercato”* di cui alla lettera b); essa trae origine, invece, da una condotta poco accorta dell'interessata, sfociata nell'assunzione di un cospicuo numero di dipendenti sulla base delle aspettative ingenerate da una semplice intesa con altro operatore che, evidentemente, era sprovvista di idonee garanzie contrattuali che ne assicurassero l'attuazione nei tempi previsti e che, pertanto, contemplava come possibile, ma non come certo, un significativo aumento degli ordini, per un volume equivalente a circa

450 milioni di pannolini/annui prodotti. Si tratta, in altri termini, di una situazione di crisi produttiva che non poteva dirsi imprevedibile per la ricorrente, né del tutto avulsa dalle sue possibilità di controllo attraverso l'adeguamento e il cambiamento degli indirizzi imprenditoriali. Al contrario, tale situazione costituisce, in sostanza, il portato del comportamento poco oculato di Fippi S.p.A. nella vicenda di cui è causa; e, per tale ragione, non può che essere imputabile alla stessa ricorrente.

Del resto, la giurisprudenza di questo Tribunale, in passato, ha già chiarito che l'ammissione al godimento del contributo salariale presuppone una situazione di temporanea crisi aziendale, non riconducibile a responsabilità dell'imprenditore e rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione competente (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, n. 2416/2015).

Appurata la carenza sostanziale di uno dei requisiti necessari per la concessione del beneficio di cui è causa, non possono rilevare in senso favorevole alla ricorrente le lamentate carenze di carattere procedimentale, posto che ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 95442/2016, nonché della circolare INPS n. 139/2016, l'Istituto ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere alle imprese di fornire ulteriore documentazione.

Né a diversa conclusione può giungersi per il solo fatto che l'INPS, come dedotto da parte ricorrente nella memoria depositata in data 27.2.2020, ha rilasciato all'interessata l'autorizzazione alla cassa integrazione ordinaria per il periodo dal 7 ottobre 2019 al 4 gennaio 2020. Si tratta, infatti, di una nuova determinazione dell'Amministrazione, relativa ad un diverso periodo rispetto a quello preso in considerazione nei gravati provvedimenti, che comunque non offre elementi idonei a supportare una diversa valutazione della condotta di Fippi S.p.A. nella vicenda di cui è causa.

Le censure, pertanto, vanno respinte.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che:

- la motivazione dei provvedimenti impugnati sarebbe frutto di un palese travisamento di fatto, posto che, contrariamente a quanto in essi riportato, l'impresa ricorrente non ha affittato alcun deposito per lo stoccaggio di merci;
- come risulta dalla relazione tecnica allegata alla richiesta di CIGO *“a partire da Giugno 2018, i volumi di vendita si sarebbero dovuti incrementare notevolmente in merito all'acquisizione di otto nuovi depositi di un particolare cliente”*, come tali dovendosi intendere i depositi da rifornire di pannolini, con conseguente incremento nei volumi di vendite;
- la motivazione sarebbe viziata anche nella parte in cui richiama *“una non oculata gestione programmatica dell'attività”* incompatibile con una situazione di crisi temporanea degli ordini; nella fattispecie in esame, a dire della ricorrente, l'istanza di integrazione salariale sarebbe dovuta, invece, proprio a circostanze discendenti da eventi temporanei, non imputabili in alcun modo all'imprenditore e compatibili con la ripresa dell'attività, riconducibili quindi ai casi in cui è possibile fare ricorso alla CIGO.

2.2.1. Le censure non colgono nel segno.

Al riguardo, è sufficiente richiamare le argomentazioni già esposte sopra in relazione al primo motivo. Può quindi semplicemente ribadirsi che il provvedimento impugnato individua in maniera chiara le ragioni poste a base del diniego del beneficio, soprattutto nella parte in cui evidenzia che, nella fattispecie, la situazione di difficoltà gestionale rappresentata da Fippi S.p.A. trae origine, in realtà, dalla mancata predisposizione, da parte dell'interessata, di idonee misure di prudente programmazione.

Per le ragioni già esposte sopra, pertanto, va respinto anche il secondo motivo.

2.3. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del complesso della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020, tenutasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Oscar Marongiu

IL PRESIDENTE

Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO